



Comune di Ponte San Nicolò
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

approvato con atto di C.C. n. 87 del 22.12.1995 (atti C.R.C. n. 9777 del 29.12.1995)

in vigore dal 18 gennaio 1996

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO **PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ** **E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.1995)

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo richiamato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è affidata in concessione ad apposita ditta, in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché tale forma è ritenuta più conveniente sotto il profilo economico e funzionale. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. La gestione del servizio dovrà comunque essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.
3. Il Concessionario dovrà disporre di un ufficio o di un recapito nel territorio comunale, nel quale si potranno effettuare le commissioni delle affissioni, debitamente pubblicizzato a sue spese.

Art. 3

Funzionario Responsabile

1. Qualora l'Amministrazione decidesse di riscattare il servizio in forma diretta provvederà alla nomina di un funzionario comunale responsabile della gestione del servizio, al quale saranno attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscriverà anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disporrà i rimborsi. Di detta nomina sarà data comunicazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro

sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione del nominativo del funzionario responsabile.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

Art. 4 **Classificazione del Comune**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto, il Comune di Ponte San Nicolò è da classificarsi nella classe IV in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1993 (11.032 abitanti), quale risulta dai dati statistici pubblicati.

Art. 5 **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto, adottate ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato, se non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate di anno in anno. Eventuali variazioni entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Art. 6 **Data di presentazione degli atti**

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto stesso al protocollo del Comune se presentata a mano. Nel caso di presentazione a mezzo servizio postale, con plico raccomandato, farà fede la data del timbro postale di arrivo.

CAPO II **IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI**

Art. 7 **Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel "Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 11.032 unità registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq. 132 (mq. 12 per ogni 1.000 abitanti) pari a 188 fogli del formato 70x100.
4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti e delle richieste di affissioni in via permanente presentate.

Art. 8 **Ripartizione degli impianti**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni é destinata per il 60% alle affissioni di natura commerciale, per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 20% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 3 del precedente art. 7.

Art. 9

Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Art. 10

Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 8, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 9, comma 2, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale spazi ed impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.

Art. 11

Autorizzazione

1. L'effettuazione della pubblicità, che richieda comunque l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite nell'art. 31, del Regolamento comunale indicato nel precedente art. 7, comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Art. 12

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale ed effettuata prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti, e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 13

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 14, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 14

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, non in regola con il pagamento delle imposte dei diritti, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Le pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo si applica, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 15

Pubblicità effettuata su aree e spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è previsto il pagamento di un canone di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.
2. Per i campi ed impianti sportivi di sua proprietà, il Comune si riserva di rilasciare direttamente concessioni temporanee a ditte specializzate nel campo della pubblicità.

Art. 16

Spazi privati per le affissioni

1. Gli steccati, le impalcature e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

2. Gli spazi sugli steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili ai fini della determinazione della superficie minima obbligatoria prevista dall'art. 7, comma 3, del presente Regolamento.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 17 Norma di rinvio

1. La legge (D.Lgs. 15.11.1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo solidalmente obbligato (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

Art. 18 Disposizioni di carattere generale

1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita regolare domanda, con le modalità indicate nell'art. 31 del Regolamento comunale di cui al precedente art. 7, comma 2. L'autorizzazione relativa dovrà risultare da atto sottoscritto dal Sindaco, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, che sarà lasciato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione delle richieste. In caso di diniego del rilascio, potrà essere inoltrato ricorso ordinario al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla data della notifica dell'esito negativo, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni sempre dalla data della notifica. Le impugnazioni sopra indicate non sospendono i termini di efficacia del provvedimento. Il termine di 90 giorni sopra indicato rimane in sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta e verrà quindi archiviata.
2. Il Comune resta sollevato e indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chiunque, per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.
3. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero rinnovare, gli interessati dovranno presentare domanda di proroga entro cinque giorni dalla scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi.
4. È esente dalla sopracitata autorizzazione amministrativa:
 - la pubblicità effettuata all'interno di luoghi ed esercizi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
 - la distribuzione di volantini;
 - la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti.
5. Anche per le forme non soggette ad autorizzazione preventiva resta salvo il disposto dell'art. 22.

Art. 19
Altre disposizioni

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici od aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli ai quali si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di impresa, arte o professione allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non-si prefigge scopi di lucro;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività.

Art. 20
Modalità di applicazione dell'imposta

1. Costituiscono un solo mezzo pubblicitario i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari.
2. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
3. È considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere o simboli applicati a notevole distanza gli uni dagli altri, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Art. 21
Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per la fattispecie di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/1993, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria comunale e, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario anche mediante conto corrente postale, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale; si applica l'arrotondamento a Lire 1000 per difetto se la frazione non è superiore a Lire 500 e per eccesso se è superiore. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora l'importo sia superiore a Lire tre milioni.
2. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il Concessionario provvede nel termine di novanta giorni. Nel caso di cessazione di esposizioni su domanda dell'interessato, non si provvede a rimborso.

Art. 22
Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 507/1993 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione del pagamento eseguito. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo della pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; in tale ipotesi il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazione, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23
Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. È consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 24
Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo precitato.

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25
Norma di rinvio

1. L'oggetto, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

Art. 26
Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste all'art. 21 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 27
Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio del Concessionario nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario è:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata allo stesso ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al successivo art. 28. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Su richiesta del committente, l'Ufficio del Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
2. Qualora la richiesta venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Art. 28
Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnato dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria speciale.
3. Presso il Concessionario è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio del Concessionario entro le ore 10 del mattino.

Art. 29
Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30 Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 7, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

Art. 31 Privilegi

1. Per la riscossione dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752, 4° comma, del Codice Civile.

Art. 32 Norme finali

1. Agli effetti del presente Regolamento nessuno deve ostacolare o ritardare, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al Servizio Affissioni e Pubblicità, nell'esercizio della loro funzione.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/1993.

Art. 33 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni previste dagli artt. 46 e 47 della Legge 142/1990.
2. Resta abrogata ogni altra norma che sia incompatibile o in contrasto con le disposizioni in esso contenute.
3. Le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 Ambito e scopo del regolamento	1
Art. 2 Gestione del servizio.....	1
Art. 3 Funzionario Responsabile.....	1
Art. 4 Classificazione del Comune.....	2
Art. 5 Tariffe	2
Art. 6 Data di presentazione degli atti.....	2
CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI.....	2
Art. 7 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.....	2
Art. 8 Ripartizione degli impianti	2
Art. 9 Piano generale degli impianti.....	3
Art. 10 Impianti per affissioni dirette.....	3
Art. 11 Autorizzazione	3
Art. 12 Anticipata rimozione.....	3
Art. 13 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	4
Art. 14 Materiale pubblicitario abusivo	4
Art. 15 Pubblicità effettuata su aree e spazi comunali	4
Art. 16 Spazi privati per le affissioni	4
CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ.....	5
Art. 17 Norma di rinvio.....	5
Art. 18 Disposizioni di carattere generale	5
Art. 19 Altre disposizioni	6
Art. 20 Modalità di applicazione dell'imposta.....	6
Art. 21 Pagamento dell'imposta.....	6
Art. 22 Dichiarazione	7
Art. 23 Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	7
Art. 24 Mezzi pubblicitari gonfiabili.....	7
CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	7
Art. 25 Norma di rinvio.....	7
Art. 26 Pagamento del diritto	8
Art. 27 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	8
Art. 28 Modalità per le affissioni	8
Art. 29 Rimborso dei diritti pagati	8
CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI.....	9
Art. 30 Sanzioni	9
Art. 31 Privilegi.....	9
Art. 32 Norme finali.....	9
Art. 33 Entrata in vigore.....	9